

TI_GERICHTE 52.2000.125 vom 22. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.125

FR: TI_GERICHTE 52.2000.125 du 22 août 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.125 del 22 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Cost. ed il divieto d'arbitrio che ne discende (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 2.5.1994 in re P. e LLCC, consid. 5.4.; 7.9.1994 in re M. SA, consid. 2; 28.4.1995 in re B., consid. 2 non pubblicato in RDAT II-1995 N. 23; 30.7.1996 in re comune di _____, consid. 2.1.; 23.9.1996 in re S., consid. 2.1.; 15.10.1996 in re comune di _____, consid. 2.1.; 27 febbraio 1997 in re comunione ereditaria fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito é delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In questo ambito, in particolare, il principio della causalità non può venire interpretato nel senso che é lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Questa interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (cfr. DTF 20.11.1995 in re comune di _____ e comune di _____, consid. 10b e 10c rispettivamente, pubblicati in RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni rispettivamente i comuni godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nel contempo, com'è già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem). 2.2. Con modifica 20 giugno 1997, entrata in vigore il 1 novembre successivo, è stata introdotta nella LPAmb una nuova disposizione regolamentante il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, l'art. 32a, dal seguente tenore: "1. I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati; b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti; c. degli ammortamenti necessari a mantenere il

valore degli impianti; d. degli interessi; e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. 2. Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo. 3. I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie. 4. Le basi di calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico." L'art. 32a LPAmb concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4 settembre 1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060; inoltre DTF 125 I 449 segg. = URP 2000, pag. 133 segg, consid. 3b, in particolare bb e cc). Sebbene l'art. 32a LPAmb fissi taluni precisi criteri che i Cantoni rispettivamente i comuni devono osservare nella determinazione delle tasse di smaltimento dei rifiuti urbani, il margine di manovra lasciato loro per soddisfare il principio di causalità rimane pur sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061). Il testo dell'art. 32a cpv. 1 lett. a LPAmb, che vincola la fissazione della tassa al tipo ed alla quantità dei rifiuti consegnati, si pone anzi, in una certa misura, in conflitto con le intenzioni di Consiglio federale e Parlamento di limitare al minimo detto margine, creando semplicemente un quadro generale entro cui Cantoni e comuni avrebbero dovuto operare (cfr. V. Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungsabfälle durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, URP 1999, 35 segg., 42 seg. con rinvii - alla nota 28 - agli interventi del consigliere agli Stati G.-R. Plattner e della consigliera federale R. Dreifuss in BUCS 1996, pag. 1163 seg. e 1166).

2.3. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70 LALIA), li autorizza nel contempo a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; I-1996 n. 51, consid. 7).

3. 3.1. Il Consiglio di Stato ha negato al comune la possibilità di percepire il controverso tributo per il motivo che la _____ non tiene uffici ad _____. La sua imposizione difetta pertanto già della necessaria base legale. L'opinione del Governo merita tutela. Non è difatti controverso che la società resistente non ha uffici nel comune di _____, ove ha la sua sede presso il domicilio del presidente del consiglio di amministrazione, ma che svolge la sua attività in uffici ubicati nel palazzo _____ a _____, in via _____. Essa viene inoltre imposta da quest'ultimo comune per il servizio di nettezza urbana da svariati anni nella categoria degli uffici. La resistente non ricade pertanto nel campo di applicazione dell'art. 31 RSRR di _____, il quale non determina l'assoggettamento delle persone giuridiche a dipendenza della sede nel comune, bensì in funzione dello svolgimento di una determinata attività nello stesso che possa dar luogo alla produzione di rifiuti (cfr. la suddivisione operata in aziende industriali, artigianali, commerciali, uffici, ecc. alle lettere g ed h di questa norma).

3.2. L'assenza di una sufficiente base legale legittimante l'imposizione della tassa in rassegna rende inutile l'esame dell'argomento

principale sostenuto dal comune, che - per comunque spuntare l'incasso del tributo - si appella al noto principio sviluppato dalla giurisprudenza, secondo cui quando un servizio pubblico, come quello di nettezza urbana, è obbligatorio la tassa può essere imposta anche presso chi non utilizza il servizio medesimo, la causa dell'imposizione essendo allora costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico (cfr. tra le innumerevoli sentenze di questo Tribunale sull'argomento RDAT II-1995 N. 23 ibidem; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 110 B VI e relativi riferimenti, segnatamente alla sentenza del Tribunale federale pubbl. in ZBl 80/1979 pag. 303 consid. 4c; inoltre la recente STF inedita 28 ottobre 1996, riassunta in URP 1997, pag. 39 segg., consid. 4a): servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, sopportandone i costi, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve tenersi pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (cfr. alle considerazioni svolte nella STA inedita 1.12.1993 in re K.-T., consid. 5.3., relativamente al prelievo della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a carico dei proprietari di residenze secondarie). Per legittimare l'imposizione basta quindi che l'utente sia atto a produrre dei rifiuti. La possibilità per l'ente pubblico di imporre una tassa per un servizio pubblico obbligatorio, quale quello di nettezza urbana, indipendentemente dall'utilizzazione effettiva dello stesso è volta a scongiurare il tentativo (dell'utente) di sottrarsi all'obbligo di far capo al servizio per ragioni di ordine economico, cioè per risparmiare il pagamento della tassa (URP 1997 citato, pag. 41, consid. 4a; STA inedita 3 febbraio 1998 in re comune di _____, consid. 4.2.). Sennonché, la menzionata tesi ricorsuale andrebbe comunque sia disattesa nel concreto caso. In effetti la resistente non svolge alcuna attività nel comune di _____, per cui non è in condizione - nemmeno potenzialmente - di produrre dei rifiuti nello stesso. L'invio della corrispondenza da parte delle autorità fiscali al domicilio di _____ del presidente del consiglio di amministrazione della società, presso cui quest'ultima ha il recapito, non permette di mutare questa conclusione, poiché non basta - da solo ed, eventualmente, insieme a qualche altra modesta corrispondenza - per fondare uno svolgimento dell'attività della società in rassegna nel comune. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso del comune di _____ deve essere respinto e la risoluzione impugnata confermata. 5. La tassa di giudizio è posta a carico del comune ricorrente, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm), il quale deve essere altresì condannato a rifondere alla resistente, assistita da un patrocinatore, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost., 2, 31, 31b, 32a, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 31, 43, 46 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del comune di _____, il quale è inoltre condannato a versare alla resistente un identico importo per ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario